

Sentenza n. 5695/2016 pubbl. il 06/05/2016
RG n. 17584/2015

N. R.G. 17584/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17584/2015 promossa da:

ASSITECA SOC. DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA (C.F. 00877190199), con il patrocinio dell'avv. SCALIA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA, 4/D 20122 MILANO presso il difensore avv. SCALIA MASSIMO

ATTORE/I

contro

COFIN HOLDING S.R.L. (C.F. 03233890171), con il patrocinio dell'avv. AMICI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 22 20122 MILANO presso il difensore avv. AMICI MATTEO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PARTE ATTRICE

Voglia l'On.le Tribunale:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie anche incidentali, del caso;
- 1) dichiarare tenuta e condannare, per i titoli esposti e con ogni più opportuna motivazione, Cofin Holding S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento a favore di Assiteca Sim S.p.A. (già Cofin Sim S.p.A.) dell'indennizzo liquidato nel complessivo importo di Euro 30.262,55,

pagina 1 di 4

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 5695/2016 pubbl. il 06/05/2016
RG n. 17584/2015

ovvero in quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali di mora nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002, a far tempo dalle singole scadenze di cui alle richieste di indennizzo al saldo;

2) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A..

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale di Milano in persona del Giudice Unico di primo grado Dott. Vincenzo Perozziello accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respingere le domande tutte proposte nei confronti di Cofin Holding s.r.l. da

Assiteca SIM s.p.a. per i motivi esposti in fatto e diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia attiene alla corretta interpretazione e puntuale adempimento degli impegni di garanzia assunti in relazione alla cessione della totalità del capitale sociale dell'odierna attrice (all'epoca COFIN SIM spa) dai precedenti soci nei confronti degli acquirenti espressamente in favore della medesima società oggetto di acquisizione, come da contratto preliminare 24.1.12, contratto definitivo 20.6.12.

Nella specie vengono in rilievo le garanzie e i relativi impegni assunti dall'odierna convenuta (quale socio di maggioranza della società ceduta) ai sensi dell'art 8.1 del contratto preliminare, quali comprensivi in particolare delle spese legali per "cause pendenti" espressamente previste ex art 7.xii:

art 7.1.B.xii): *"Fatta eccezione per i contenziosi di cui all'art 7.1 B xii (le Cause Pendenti) non sono pendenti né sono minacciati per iscritto nei confronti della Società azioni o procedimenti in sede giudiziaria, arbitrare o amministrativa, di autorità pubblica o altro, anche di natura fiscale, ambientale, previdenziale, giuslavoristica, concorsuale o esecutiva...Eventuali spese legali relative alle Cause Pendenti saranno a carico della Società fino al valore complessivo di euro 10.000. La parte eccedente sarà oggetto di indennizzo come previsto al successivo art 8".*

art 8): *"I venditori di minoranza nei limiti massimi ... e COFIN HOLDING senza limiti di valore e con riferimento a tutte le garanzie di cui al precedente art 7.1, si impegnano a indennizzare gli acquirenti ovvero, su indicazione degli acquirenti, COFIN, per qualsiasi perdita, danno, costo, onere o spesa riferite a eventi o circostanze verificatesi sino alla data del 31.12.11 (anche se venuti a conoscenza dopo tale data) imputabili ai Venditori e riconducibili alla gestione di COFIN precedente la suddetta data effettivamente sostenute o sofferte, ovvero oggetto di esborso, da parte degli acquirenti e/o di newco e/o di COFIN".*

Muovendo da tali premesse parte attrice chiede il pagamento del complessivo importo di cui alle conclusioni in epigrafe conseguente a:

1) missiva CONSOB 26.2.13 di richiesta pagamento importo euro 5.002,70 relativo a spese legali liquidate da Corte d'Appello Brescia in relazione a procedimento non elencato nel menzionato all'art 7.1 B;

2) sent. Trib Genova 21.2.14 n 775 di condanna alla rifusione spese legali per un importo complessivo di euro 32.642,35 (da cui detrarre franchigia contrattuale di euro 10.000);

3) avviso Agenzia delle Entrate di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla sent. sub 2 per un importo di euro 217,50;

pagina 2 di 4

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 5695/2016 pubbl. il 06/05/2016
RG n. 17584/2015

4) notifica in data 21.8.14 da parte di EQUITALLIA NORD di atto di pignoramento presso terzi in relazione a debiti (per euro 2.400) esistenti nei confronti della società AMMINISTRAZIONI & CONSULENZE COMUNICAZIONI srl.

A fronte di tali pretese parte convenuta contesta:

a) in via principale la nullità ex artt 1418, 1346 e 1938 cc delle clausole invocate da controparte per indeterminatezza della garanzia prestata;

b) in subordine

b1) corretta interpretazione del patto di garanzia (con riferimento alla clausola relativa a "cause pendenti" di cui al sopra menzionato art 7.1 B.xii) come riferibile esclusivamente a cause in cui la Società era parte "convenuta" (con invocata esclusione dunque della pretesa sub 1 come riferibile a causa che vedeva la Società come "attrice");

b2) esclusione in ogni caso della garanzia rispetto alla vicenda sub 2 quale riferibile a procedimento avviato effettivamente a fine 2011, ma poi proseguito a partire dal maggio 2012 dagli amministratori nominati dai nuovi soci.

A parere del Collegio devono reputarsi infondate le difese svolte da parte convenuta di cui ai punti sub a) e b1), fondata invece la difesa sub b2), invero:

a) deve innanzitutto reputarsi infondato il riferimento all'art 1938 cc atteso che nel caso di specie si discute in realtà di garanzia prestata in ordine a vicende già precedenti il negozio di compravendita per cui è causa e relative a beni e rapporti inerenti il patrimonio personale degli alienanti (veridicità e completezza di informazioni rese in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della partecipazione oggetto di cessione, ovvero di informazioni legittimamente richieste dagli acquirenti e liberamente fornite dagli alienanti ai fini della determinazione del prezzo di cessione): in tal senso deve reputarsi che la clausola in oggetto viene propriamente ad atteggiarsi a legittima clausola di revisione del prezzo a fronte dell'effettiva consistenza patrimoniale del bene oggetto di compravendita.

b1) si tratta di contestazione palesemente pretestuosa, atteso che:

*la parte pretende di far leva sulla dizione letterale dell'art 7 ("azioni ... nei confronti della società") ma secondo interpretazione della originaria volontà negoziale che risulta di evidente mala fede una volta constatato che l'all B di riferimento comprende appunto "cause attive";

*la questione risulta peraltro del tutto irrilevante ai fini del decidere giacché la menzionata clausola 7.1.B.xii prevede in realtà una ipotesi di deroga (in favore degli alienanti, attraverso il riconoscimento di una franchigia) rispetto alla generale previsione di indennizzo di cui al successivo art 8: pertanto ciò che rileva ai presenti fini è soltanto che la vicenda di cui alla richiesta CONSOB 26.2.13 (capi 1 della domanda attrice) non è ricompresa tra quelle per cui è prevista franchigia e come tale è da reputarsi suscettibile di indennizzo per l'intero ai sensi dell'art 8 del contratto di compravendita;

b2) per questa parte si deve prendere atto che alla data del 31.12.11 cui fa riferimento la garanzia prestata il procedimento poi concluso in senso sfavorevole per la società era ancora in fase di costituzione delle parti, per cui legittimamente può essere addebitata ai precedenti amministratori la scelta di avviare il giudizio (e quindi richiesto adeguato indennizzo in relazione alle spese maturate per tale fase) ma non anche le spese relative alla prosecuzione successiva della causa che avrebbe potuto essere tempestivamente interrotta con una dichiarazione unilaterale di rinuncia agli atti: alla stregua di tale rilievo il Collegio ritiene allora di dover respingere per questa parte la domanda di parte attrice ritenendo certamente inferiori al valore della franchigia prevista le spese riferibili alla sola fase introduttiva del giudizio concluso con la condanna della società per un importo complessivo di euro 32.642,35 (atteso che alla stregua della formulazione del contratto pare corretto computare la

pagina 3 di 4

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 5695/2016 pubbl. il 06/05/2016
RG n. 17584/2015

franchigia prevista sulla sola parte di passività propriamente riferibile alla frazione della vicenda oggetto di garanzia).

Per il resto si deve prendere atto che nessuna specifica contestazione risulta proposta dagli attori sul merito delle domande sub 3) e 4).

Alla stregua di tale considerazioni il Collegio ritiene quindi di dover accogliere le domande proposte dagli attori limitatamente ai capi 1), 3) e 4) sopra evidenziati, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento di un complessivo importo capitale di euro 7.620,20 oltre interessi dalla domanda.

La parziale soccombenza della convenuta impone altresì la condanna della medesima parte ad una parziale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, per una quota che pare equo individuare nel 50% dell'intero, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della domanda di parte attrice,

*condanna la convenuta COFIN HOLDING srl al pagamento di un importo complessivo di euro 7.620,20 in favore dell'attrice ASSITECA;

*condanna altresì la medesima convenuta alla rifusione di spese di lite in favore della controparte limitatamente ad un importo di euro 518,00 per contributo unificato ed euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa

Così deciso in Milano 5.5.16

Il Presidente
dott Vincenzo Perozziello

pagina 4 di 4



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407